



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T.I DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO) CON RIFERIMENTO AL COMUNE DI ALTISSIMO.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 3607 del 24/06/2020 in seduta pubblica in sessione ordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Presente
Santolin Valerio	Consigliere	Assente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Presente
Zanconato Gisella	Consigliere	Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente BERTOIA Livio.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T.I DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO) CON RIFERIMENTO AL COMUNE DI ALTISSIMO.

Il Consigliere Trevisan Luisella lamenta di non aver ricevuto gli allegati da A) ad E) ma solo la delibera. Chiede che vengano spediti al gruppo di minoranza anche gli allegati modificando allo scopo l'apposito regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Altissimo è dotato di PATI (Piano assetto del territorio) approvato in Conferenza dei servizi del 18.06.2015 e ratificato con provvedimento di Giunta Provinciale del 14.07.2015 n. 100;
- A seguito dell'approvazione del P.A.T.I, il previgente P.R.G. è divenuto Primo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 48 C.5 della L.R. n. 11/2004, per le parti non in contrasto con il P.A.T.I.;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2016 esecutiva, è stata approvata la prima variante al Primo Piano degli Interventi;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08.08.2017 esecutiva, è stata approvata la seconda variante al Primo Piano degli Interventi;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, che ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985;

VISTA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica;

ACCERTATO che con deliberazione di GC n.59 del 20/09/2017 il Comune di Altissimo ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 14/17 oltre alla scheda di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma;

DATO ATTO che succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata regolarmente trasmessa alla Regione Veneto;

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 70 del 22.05.2020 è stato conferito incarico tecnico all'arch. Lino De Battisti di Montagnana, per la redazione della variante al P.A.T.I. di adeguamento alla LR 14/17;

VISTO che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

VISTO che con suddetto provvedimento sono stati assegnati al Comune di Altissimo 4,39 Ha, come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050;

DATO ATTO che suddetto parametro porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all'art.

13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004 (vd art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017);

VISTO l'articolo 13 c. 10 della citata legge regionale n. 14/2017, che testualmente recita:

“10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”

DATO ATTO che con la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 49. detto adempimento di adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 è stato prorogato al 30 settembre 2020;

VISTO che il professionista ha provveduto a redigere la variante P.A.T.I, secondo le indicazioni impartite all'Amministrazione e a inviarne copia a prot. 3436 del 12/06/2020;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito dettagliati, che non risultano materialmente allegati al presente provvedimento, ma sono conservati agli atti in formato firmato digitalmente dal progettista al protocollo con n.3436 del 12/06/2020:

Elaborati di progetto:

Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;

Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;

Allegato C Relazione Tecnica;

Allegato D NTA PATI stralcio;

Allegato E Registro fondiario del consumo di suolo.

Elaborati informatici:

- file contenenti gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato .shp.

VISTO l'art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione”.

ACCERTATA la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata LR 14/17, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Altissimo dalla DGRV 668/18;

RITENUTO che nel caso di specie non occorre interessare i Comuni che hanno aderito al PATI, in quanto quello che si va ad operare è un mero adeguamento dello strumento urbanistico all'intervenuta normativa;

CONSIDERATO che il Comune di Altissimo, come sopracitato è dotato di PATI, per tale motivazione vengono modificate le NTA del PATI approvato limitatamente alla competenza territoriale del Comune di Altissimo, introducendo l'art. 64 bis che norma il quantitativo massimo di consumo di suolo fruibile limitatamente per il Comune di altissimo.

Precisamente viene introdotto l'art. 64 bis delle NTA del PATI, “ **Limite quantitativo di consumo di suolo ed adeguamento alla L.R. 14/2017**”.

disciplina di riferimento:

-legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, Art. 2, comma 1, lett. c).

-DGR n. 668 del 15 maggio 2018, “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

-Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”.

contenuti e finalità:

Il PATI, determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo e in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), L.R. 14/2017 deliberato con DGR 668/2018, fissa detto limite in 4,39 ettari per il Comune di Altissimo.

DIRETTIVE

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;

b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 4,39 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all'allegato alle presenti norme denominato “Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, L.R. 14/2017”, in scala:10.000.

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14;

VISTO

- l'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., limitatamente alle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, i quali sono allegati alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti n. 10,

Votanti n. 7,

Favorevoli n. 7,

Contrari nessuno,

Astenuti n. 3 (Trevisan Luisella, Rancan Paolo, Zanconato Gisella);

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta.
2. Di adottare la variante al P.A.T.I di adeguamento alla LR 14/17 con riferimento al Comune di Altissimo, redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana, composta dai seguenti elaborati, che non risultano materialmente allegati al presente provvedimento, ma sono conservati agli atti in formato firmato digitalmente dal progettista al protocollo con n.3436 del 12/06/2020:

Elaborati di progetto:

Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;

Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;

Allegato C Relazione Tecnica;

Allegato D stralcio NTA PATI stralcio;

Allegato E Registro fondiario del consumo di suolo;

Elaborati informatici:

- file contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato .shp.

3. Di disporre che entro otto giorni dall'adozione, la variante al PATI sia depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, per dar corso al deliberato, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 col seguente risultato:

Presenti n. 10,

Votanti n. 7,

Favorevoli n. 7,

Contrari nessuno,

Astenuti n. 3 (Trevisan Luisella, Rancan Paolo, Zanconato Gisella);

OGGETTO: Adozione della Variante al P.A.T.I di adeguamento alla L.R. 14/2017 (contenimento del consumo del suolo) con riferimento al Comune di Altissimo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 23/06/2020

Il Responsabile del Settore

Arch. Roberto Bassan
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 02/07/2020 al 17/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 02/07/2020

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/06/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 13/07/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 02/07/2020

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.